

Echi d'Europa

Segnalazioni di giurisprudenza europea



Ad iniziativa dell'Ufficio studi, massimario e formazione

in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sommario

1) Causa C-487/21	2
<i>Diritto ad accedere ai propri dati personali – Nozione di «copia dei dati personali oggetto di trattamento»</i> - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) il 9 agosto 2021 – F.F. / Österreichische Datenschutzbehörde (autorità austriaca per la protezione dei dati)	
2) Causa C-521/21	6
<i>Stato di diritto – Autonomia e indipendenza dei giudici</i> - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu – (Polonia) il 23 agosto 2021	
3) Causa C-560/21	9
<i>Regolamento generale sulla protezione dei dati – Rimozione del responsabile della protezione dati</i> - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 13 settembre 2021 – ZS / Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts	
4) Causa C-582/21	12
<i>Principio di equivalenza - Principio dell'interpretazione conforme</i> - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie (Corte distrettuale di Varsavia - Praga in Varsavia - Polonia) il 31 agosto 2021 - FY / Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej	
5) Causa C-631/21	16
<i>Appalti pubblici - Documento di gara unico europeo</i> - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 14 ottobre 2021 - Taxi Horn Tours BV/ Comune di Weert, Comune di Nederweert e T. (Appalti pubblici - Documento di gara unico europeo)	
6) Causa C-695/21	21
<i>Libera prestazione di servizi- Divieto di pubblicità delle sale da gioco</i> - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) l'8 novembre 2021- RZ, AZ e Supergame BV/ Belgio	
7) Causa C-721/21	26
<i>Ambiente – specificità dei motivi di ricorso. Procedura di valutazione dell'impatto ambientale, decisione di non assoggettabilità, motivazione</i> - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 4 ottobre - 26 novembre 2021- Eco Advocacy CLG / An Bord Pleanála	
8) Causa C-723/21	31
<i>Ambiente – direttiva "Acque"</i> - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus, Germania), il 29 novembre 2021 - Stadt Frankfurt (Oder) (Città di Francoforte sull'Oder, Germania), FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH / Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (Ufficio del Land per le miniere, la geologia e le materie prime, Germania)	

1) Causa C-487/21

Diritto ad accedere ai propri dati personali – Nozione di «copia dei dati personali oggetto di trattamento» - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) il 9 agosto 2021 – F.F. / Österreichische Datenschutzbehörde (autorità austriaca per la protezione dei dati)

Link: [ordinanza](#)

Giudice del rinvio:

Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria)

Parti:

Reclamante: F.F.

Autorità convenuta: Österreichische Datenschutzbehörde (autorità austriaca per la protezione dei dati)

Interveniente: CRIF GmbH

Il caso

La vicenda attiene alla determinazione del contenuto del diritto all'accesso ai propri dati personali mediante rilascio di copia che è garantito a ogni persona fisica dall'art. 15 del Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, noto sia con l'acronimo italiano RGPD che con quello inglese GDPR).

L'articolo 15 del Regolamento, rubricato «*Diritto di accesso dell'interessato*», prevede che «*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali [...]*» (paragrafo 1) e stabilisce che, in tal caso, «*Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento [...]*», col limite che «*Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui*».

Il sig. F.F., avvalendosi di tale diritto, aveva chiesto a un'agenzia di valutazione del merito creditizio informazioni sui propri dati personali, nonché copia dei dati oggetto di trattamento che lo riguardavano.

Ritenendo inadeguata la risposta ottenuta dall'agenzia, che gli aveva fornito soltanto una tabella dei suoi dati personali memorizzati (nome, data di nascita e indirizzo) e un prospetto riepilogativo riguardante funzioni aziendali e poteri di rappresentanza, aveva, quindi, presentato un reclamo dinanzi all'autorità austriaca per la protezione dei dati per lamentare, tra l'altro, che non gli sarebbe stata trasmessa una copia dei dati.

L'autorità, tuttavia, respingeva il reclamo, cosicché il reclamante proponeva ricorso al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) avverso la sua decisione.

La questione sottoposta alla Corte è se il diritto al rilascio di una copia dei dati personali oggetto del trattamento, previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, del RGPD, possa ritenersi soddisfatto con la trasmissione dei dati personali del richiedente in una tabella e in un tabulato, cioè con modalità decontestualizzate, oppure egli abbia diritto di ottenerli sotto forma di copie o estratti di eventuale corrispondenza (e-mail) o contenuti di basi di dati o documentazione analoga.

Secondo il ricorrente, infatti, il diritto alla copia dei dati sarebbe distinto e autonomo dal diritto di accesso al contenuto dei dati oggetto di trattamento, per cui non sarebbe consentita un'elaborazione della copia dei dati, esclusi i casi previsti dall'articolo 15, paragrafo 4.

Secondo l'autorità austriaca per la protezione dei dati, viceversa, in base al suo tenore letterale l'articolo 15, paragrafo 3, del RGDP conferirebbe unicamente il diritto di ottenere «una copia dei dati personali oggetto di trattamento» e non darebbe diritto, quindi, al rilascio, nella loro interezza, di una copia di documenti contenenti dati personali (cioè sotto forma di duplicato, facsimile etc.), conformemente allo scopo del diritto di accesso (finalizzato alla verifica se i dati siano trattati in conformità alla legge e all'esercizio degli altri diritti spettanti all'interessato: rettifica, cancellazione, congelamento dei dati); in questo senso deporrebbe anche il confronto col caso in cui il diritto di ottenere il rilascio di copie integrali di documenti è sancito espressamente [articolo 4, paragrafo 1 (*recte*: par. 2), lettera f), nonché articolo 5, lett. d), della dir. 2011/24/UE, in relazione al diritto di ottenere una copia della cartella clinica].

L'approccio estensivo alla nozione di “copia”, come ricorda la Corte federale nel riassumere gli opposti orientamenti in dottrina e giurisprudenza, rimarca, tuttavia, l'ampiezza della finalità di tutela perseguita dal RGPD nel suo complesso e il fatto che, almeno secondo alcuni, solo l'accesso al documento nella sua interezza renderebbe possibile la verificabilità dei dati nel senso della loro corretta associazione.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

1. Se la nozione di «copia» di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, GU L 119/1 del 4 maggio 2016, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD») debba essere interpretata nel senso che per essa si intenda una fotocopia o un facsimile oppure una copia elettronica di un dato (elettronico) oppure se in detta nozione,

conformemente al significato fornito dai vocabolari tedesco, francese e inglese, rientri anche una «Abschrift», un «double» («duplicata») o un «transcript».

2. Se l'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, secondo il quale «[i]l titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento», debba essere interpretato nel senso che vi è contemplato un diritto dell'interessato ad ottenere una copia – anche – di tutti i documenti nei quali i suoi dati personali sono oggetto di trattamento o una copia di un estratto da una base di dati qualora essa sottoponga a trattamento dati personali oppure che esso prevede – soltanto – un diritto dell'interessato alla riproduzione fedele all'originale dei dati personali cui occorre concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del RGPD.

3. Qualora alla seconda questione venga risposto che sussiste soltanto un diritto dell'interessato alla riproduzione fedele all'originale dei dati personali cui occorre concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del RGPD, se il suo successivo paragrafo 3, prima frase, debba essere interpretato nel senso che, in funzione della tipologia dei dati oggetto di trattamento (ad esempio, con riguardo a diagnosi, risultati di esami, pareri menzionati dal considerando 63 oppure anche documenti inerenti ad un esame ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 dicembre 2017, C-434/16, ECLI:EU:C:2017:994) e del principio di trasparenza sancito dall'articolo 12, paragrafo 1, del RGPD, può essere nondimeno necessario fornire anche parti di testo o interi documenti all'interessato.

4. Se la nozione di «informazioni» che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD, «sono fornite in un formato elettronico di uso comune» all'interessato, quando quest'ultimo presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, «salvo indicazione diversa dell'interessato» debba essere interpretata nel senso che essa include soltanto i «dati personali oggetto di trattamento» menzionati nella prima frase.

a. In caso di risposta negativa alla quarta questione: se la nozione di «informazioni» che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD, «sono fornite in un formato elettronico di uso comune» all'interessato, quando quest'ultimo presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, «salvo indicazione diversa dell'interessato» debba essere interpretata nel senso che essa include anche le informazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettere da a) a h) dello stesso articolo.

b. In caso di risposta negativa alla quarta questione, sub a): se la nozione di «informazioni» che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD, «sono fornite in un formato elettronico di uso comune» all'interessato, quando quest'ultimo presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, «salvo indicazione diversa dell'interessato» debba essere interpretata nel senso che essa include, oltre ai «dati personali oggetto di trattamento» e le informazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettere da a) a h), dello stesso articolo, ad esempio, i relativi metadati.

La normativa europea di riferimento

Articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

L'interesse a livello europeo e nazionale

Nella moderna società dell'informazione la fornitura di servizi all'utente e al cittadino si basa largamente sulla raccolta e il trattamento dei dati personali.

Come ricordato in apertura del Regolamento generale sulla protezione dei dati (primo considerando), la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale, che è espressamente riconosciuto dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Regolamento non manca di evidenziare che un'efficace protezione dei dati personali presuppone il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali (così all'undicesimo considerando).

E' evidente che il chiarimento richiesto dal giudice austriaco alla Corte di giustizia sulla latitudine della nozione di "copia" nell'articolo 15, paragrafo 3, del RGPD e, quindi, sull'esistenza o meno di un diritto dell'interessato di ottenere una riproduzione (ad es. in fotocopia o come copia elettronica, per intero o per estratto) del documento o della base di dati dove sono contenuti i dati personali, e non soltanto di accedere agli stessi nel senso di ottenere una riproduzione fedele all'originale dei dati medesimi (ad es. in forma aggregata attraverso un elenco), è di importanza decisiva per definire la reale prospettiva di tutela a disposizione dei cittadini.

In questo senso non è di minore l'importanza l'ultimo quesito che investe, tra l'altro, il problema dell'accesso ai metadati, che, in effetti, possono contenere informazioni essenziali o comunque importanti relativi ai dati personali medesimi.

In ambito nazionale, va ricordato che in passato il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che tra le prerogative attribuite all'interessato dall'art. 7 (ora abrogato) del Codice in materia di protezione dei dati personali rientrasse il diritto di chiedere la comunicazione in forma intelligibile dei dati, ma non quello di chiedere direttamente il rilascio di copia della documentazione contenente i dati in questione, a meno che l'unica forma idonea a consentire l'intelligibilità dei dati personali richiesti fosse

la consegna dell'originale o di copia del documento su cui essi erano riportati (ad es., disegni effettuati da minori; firma apposta su un contratto) (provvedimento n. 516 del 7 dicembre 2016).

2) Causa C-521/21

Stato di diritto – Autonomia e indipendenza dei giudici - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu – (Polonia) il 23 agosto 2021

Link: [ordinanza](#)

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu (Polonia)

Parti:

Attore: MJ

Convenuto: AA

Interveniente: Rzecznika Praw Obywatelskich

Il caso:

La vicenda sottoposta alla Corte origina dalla istanza di ricusazione del giudice chiamato ad esaminare una controversia in materia commerciale, presentata dal convenuto, sul presupposto che non fosse stato validamente nominato alla funzione di giudice, in quanto la sua proposta di nomina era stata adottata dalla Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), le cui risoluzioni in materia di nomina alla funzione di giudice sono state contestate, sotto il profilo della loro costituzionalità, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)

Il convenuto ha, inoltre, dichiarato di chiedere la ricusazione anche di altri giudici nominati su proposta del neoistituito Consiglio nazionale della magistratura, laddove dovessero essere chiamati ad esaminare il reclamo da esso presentato. L'esame dell'istanza di ricusazione è stato assegnato all'organo giurisdizionale del rinvio.

La questione sottoposta alla Corte è nuova rispetto alle questioni pregiudiziali sollevate nelle cause C-181/21 e C-269/21 in quanto queste riguardavano rispettivamente una persona nominata alla funzione di giudice presso la Corte suprema e una persona nominata alla funzione di giudice presso un organo

giurisdizionale ordinario senza il parere di un organo di autogoverno della magistratura, indipendente dai poteri esecutivo e legislativo.

In questo frangente viene contestata la nomina del giudice, in quanto adottata dal Consiglio nazionale della magistratura, le cui risoluzioni in materia di nomina alla funzione di giudice sono state contestate, sotto il profilo della loro costituzionalità, dalla Corte suprema amministrativa. Infatti, con le sentenze del 6 maggio 2021 e del 13 maggio 2021, la Corte suprema amministrativa, dopo aver ottenuto le risposte alle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia (sentenza del 2 marzo 2021, C-824/18), ha dichiarato che il Consiglio nazionale della magistratura non offre garanzie sufficienti in termini di indipendenza e che il grado della sua dipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo è talmente elevato da non poter non incidere sulla valutazione del rispetto da parte dei giudici da esso selezionati dei requisiti oggettivi di indipendenza e di imparzialità risultanti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Il giudice del rinvio fa riferimento anche alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, del 22 luglio 2021, nella causa *Reczkowicz c. Polonia*, 43447/19, in cui è stato dichiarato che la procedura di nomina dei giudici, che denota un'influenza ingiustificata dei poteri legislativo ed esecutivo sulla nomina dei giudici, è di per sé incompatibile con l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, inficiando l'intero processo e minando la legittimazione di un organo giurisdizionale composto da giudici nominati secondo tali modalità.

Il giudice del rinvio rileva, inoltre, che le disposizioni nazionali riservano alla competenza dell'*Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Nwyższego* (Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici della Corte suprema), i cui giudici sono stati nominati nelle stesse circostanze dei giudici dell'*Izba Dyscyplinarna* (Sezione disciplinare) del medesimo organo giurisdizionale, l'esame delle istanze o delle dichiarazioni relative alla ricusazione di un giudice o alla designazione dell'organo giurisdizionale dinanzi al quale deve svolgersi il procedimento.

Ciononostante il giudice ha deciso di non sottoporre l'istanza di ricusazione in questione alla competenza della Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici e di procedere all'esame della stessa, richiamando l'ordinanza del vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021 C-204/21 R, con la quale la Polonia è stata obbligata a sospendere l'applicazione delle disposizioni che attribuiscono alla competenza esclusiva della Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici l'esame delle contestazioni vertenti sulla mancanza di indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte:

Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE»), nonché l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), debbano essere interpretati nel senso che non rappresenta un organo giurisdizionale costituito per legge, ai sensi del diritto dell'Unione, quello di cui fa parte una persona nominata alla funzione di giudice mediante una procedura nell'ambito della quale la scelta è stata effettuata da un organo eletto in contrasto con le disposizioni costituzionali e legislative polacche, che non è indipendente e non è composto da rappresentanti dell'ordinamento giudiziario nominati in modo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo.

Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, qualora di un organo giurisdizionale faccia parte una persona nominata nelle circostanze sopra descritte, ostano all'applicazione di disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono la competenza esclusiva ad esaminare la legittimità della nomina alla funzione di giudice ad una Sezione della Corte suprema e se essi impongono all'organo giurisdizionale nazionale, ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione e della garanzia della sua piena efficacia, di non tener conto di una sentenza della Corte costituzionale nazionale, nella misura in cui la stessa dichiara incompatibile con il diritto nazionale l'esame dell'istanza di ricusazione di un giudice per l'asserita irregolarità della nomina del medesimo, la quale non soddisfaceva i requisiti dell'Unione europea relativi ad un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta.

La normativa europea di riferimento:

Articolo 2, articolo 19, paragrafo 1, articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali

L'interesse a livello europeo e a livello nazionale:

Gli strumenti di cui dispone l'organo giurisdizionale nazionale per garantire l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione devono essere efficaci di per sé.

Non è sufficiente che un organo giurisdizionale nazionale possa sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, ma deve essere in grado di applicare il diritto dell'Unione in modo conforme alle pronunce della Corte di giustizia.

E' incompatibile con il diritto dell'Unione qualsiasi disposizione dell'ordinamento di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, che determini una riduzione della

concreta efficacia del diritto dell'Unione per il fatto che è negato al giudice il potere di fare, all'atto dell'applicazione del diritto unionale, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che ostino alla piena efficacia delle norme dell'Unione (v. sentenza della Corte del 9 giugno 1978, Simmenthal, 106/77).

L'efficacia del diritto dell'Unione e dell'articolo 267 TFUE rischierebbe, infatti, di essere compromessa se, a causa di una decisione della Corte costituzionale nazionale, venisse esclusa la possibilità di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia e di applicare direttamente il diritto dell'Unione in modo conforme ad una pronuncia o alla giurisprudenza della Corte (sentenza della Corte del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10).

Il riferimento specifico è: - alla sentenza del 2 giugno 2020 con la quale la Corte costituzionale polacca ha dichiarato che l'articolo 49, paragrafo 1, del k.p.c., nella misura in cui ammette l'esame dell'istanza di riconsiliazione di un giudice per l'irregolarità della nomina del giudice da parte del Presidente della repubblica su proposta del Consiglio nazionale della magistratura, è incompatibile con l'articolo 179 della Costituzione polacca; - alla sentenza del 14 luglio 2021 con la quale sempre la Corte costituzionale ha stabilito che l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, TUE, in combinato disposto con l'articolo 279 TFUE, nella misura in cui la Corte di giustizia impone ultra vires obblighi alla Polonia in quanto Stato membro dell'Unione europea, adottando provvedimenti provvisori relativi all'organizzazione e alla competenza degli organi giurisdizionali polacchi, nonché alle procedure applicabili dinanzi agli organi giurisdizionali polacchi, è incompatibile con l'articolo 2, l'articolo 7, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 90, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della Costituzione polacca, e, in tale misura non è soggetto ai principi del primato e della diretta applicabilità.

3) Causa C-560/21

Regolamento generale sulla protezione dei dati – Rimozione del responsabile della protezione dati - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 13 settembre 2021 – ZS / Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Link: [ordinanza](#)

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht (Germania)

Parti:

Ricorrente: ZS

Convenuto: Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Il caso

Le parti dissentono sulla legittimità della rimozione del ricorrente dal ruolo di responsabile della protezione dei dati.

Il resistente, quale prestatore di servizi per i Comuni, attua la normativa federale ed è tenuto, sia ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, sia ai sensi del Bundesdatenschutzgesetz -legge federale tedesca sulla protezione dei dati -, alla designazione del responsabile della protezione dei dati.

Per tale ragione il 27 febbraio 2004 il resistente ha designato il ricorrente, suo dipendente dal 2002 e assegnato al settore dell'accertamento dell'imponibile, come responsabile della protezione dei dati. Il 15 agosto 2018, il resistente ha revocato la predetta designazione sul presupposto che il ruolo di responsabile fosse in contrasto con l'attività professionale avente ad oggetto il trattamento dei dati finanziari dei cittadini: ad avviso della parte resistente ci determinerebbe un conflitto di interessi con gli obblighi incombenti al ricorrente nella qualità di responsabile della protezione dei dati quanto della propria attività come consulente per le applicazioni.

Il ricorrente contesta, in punto di diritto, l'insussistenza di una giusta causa che potesse giustificare la sua rimozione.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

1) Se l'articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale, nel caso di specie, l'articolo 6, paragrafo 4, prima frase, del Bundesdatenschutzgesetz (legge federale tedesca sulla protezione dei dati), che subordina la rimozione del responsabile della protezione dei dati da parte del titolare del trattamento, suo datore di lavoro, alle condizioni ivi menzionate, indipendentemente dal fatto che tale rimozione avvenga per motivi inerenti all'adempimento dei compiti assegnatigli.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2) Se l'articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del GDPR abbia una base giuridica sufficiente, in particolare nella parte in cui si riferisce a responsabili della protezione dei dati alle dipendenze del titolare del trattamento.

La normativa europea di riferimento

Articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati)

L'interesse a livello europeo

La questione sottoposta alla Corte riguarda l'interpretazione del regolamento (UE) n. 2016/679 e, in particolare, se, in base al diritto dell'Unione, e in particolare all'articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del GDPR, sia consentito che una normativa di uno Stato membro subordini la rimozione del responsabile della protezione dei dati a condizioni più rigorose rispetto al diritto dell'Unione.

E, infatti, la normativa nazionale tedesca prevede una maggiore tutela nei confronti della rimozione in quanto l'articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del GDPR stabilisce che il responsabile della protezione dei dati non può essere rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento per l'adempimento dei propri compiti, mentre l'articolo 6, paragrafo 4, del BDSG stabilisce che un responsabile della protezione dei dati designato su base obbligatoria può essere rimosso solo per giusta causa, anche se la rimozione non è connessa all'adempimento dei suoi compiti.

Due sono le tesi contrapposte: a) secondo la prima la tutela nei confronti di una rimozione prevista dall'articolo 38, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 4, prima frase, del BDSG rappresenterebbe una disposizione di diritto del lavoro, essendo accompagnata da una modifica del contratto di lavoro, per cui sarebbe da configurare come disposizione di diritto del lavoro in relazione alla quale non esisterebbe una competenza legislativa dell'Unione in virtù dell'articolo 153 TFUE; b) secondo altro orientamento la funzione della tutela nei confronti della rimozione non ha carattere giuslavoristico, ma è giustificata dalla normativa sulla protezione dei dati con conseguente incompatibilità della normativa interna più rigorosa di quella unionale.

...e nazionale:

Il responsabile della protezione dei dati, organo previsto e disciplinato dagli artt. 37, 38 e 39, oltreché dal Considerando n. 97, rappresenta uno snodo fondamentale per un corretto approccio al trattamento dei dati personali in virtù del suo profilo giuridico e strettamente connesso alla tutela del diritto fondamentale dell'individuo alla protezione dei dati personali nel contesto in cui viene nominato. Il Garante della privacy, alla luce delle diverse incertezze che impediscono una compiuta realizzazione di questo ruolo, soprattutto nelle Pubbliche amministrazioni, ha ritenuto necessario fornire dei chiarimenti finalizzati ad una più effettiva ed efficace attività del RPD negli enti pubblici, adottando il 31 maggio 2021 il “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico” – il quale ingloba peraltro le FAQ già pubblicate nel 2017 - con l'obiettivo di risolvere i quesiti più rilevanti emersi nei primi tre anni di vita del GDPR ed orientare i titolari del trattamento; gli scopi sono in effetti desumibili dalla costruzione scelta dal Garante. In particolare nel documento sono individuabili tre macro argomenti, ossia la designazione del RPD, i suoi compiti e le sue qualità professionali, ed infine le incompatibilità con altre cariche ed i conflitti di interessi.

4) Causa C-582/21

Principio di equivalenza - Principio dell'interpretazione conforme - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie (Corte distrettuale di Varsavia - Praga in Varsavia - Polonia) il 31 agosto 2021 - FY / Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

Link: [ordinanza](#)

Giudice del rinvio:

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie (Corte distrettuale di Varsavia – Praga in Varsavia)

Parti:

Ricorrente: FY

Convenuta: Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

Il caso

Si tratta di un procedimento di reclamo promosso innanzi al Sąd Okręgowy (Corte distrettuale) avverso l'ordinanza con la quale il Sąd Rejonowy (Corte circondariale) ha rigettato la domanda di

revocazione della sentenza contumaciale emessa a carico di FY nel processo che l'opponeva alla Profi Credit Polska S.A., sua creditrice.

In qualità di consumatrice, FY aveva stipulato con la Profi Credit Polska un contratto di prestito e, all'atto della sottoscrizione, aveva rilasciato alla società una cambiale in bianco, non all'ordine, successivamente completata dalla società stessa inserendovi l'importo e il termine per il pagamento.

Due anni dopo, la Profi Credit Polska aveva proposto al Sąd Rejonowy una domanda di pagamento per l'importo portato dal titolo, maggiorato degli interessi contrattuali, allegando soltanto la cambiale e l'atto di risoluzione del contratto di prestito; ritenuto che non vi fossero le condizioni per l'emissione di un'ingiunzione, la corte aveva trattato la causa in udienza dibattimentale e, all'esito, aveva pronunciato sentenza contumaciale di condanna di FY al pagamento della somma richiesta, oltre interessi legali di mora, senza invitare la società attrice a produrre il contatto costitutivo del rapporto giuridico principale e, quindi, senza esaminare se esso contenesse clausole abusive.

La convenuta non proponeva opposizione avverso la sentenza contumaciale e più di un anno dopo presentava allo stesso Sąd Rejonowy una domanda di revocazione della sentenza, che era respinta dalla Corte rimarcando, tra l'altro, che FY avrebbe dovuto espletare attività difensiva nella causa originaria.

Avverso tale ordinanza FY ha proposto reclamo al Sąd Okręgowy (Corte distrettuale) per ottenere «la modifica dell'ordinanza impugnata mediante revocazione», tra l'altro contestando al giudice di primo grado di non aver tenuto conto del diritto dell'Unione e della giurisprudenza della Corte di giustizia - principalmente della sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit, C-176/17 -, da cui risulterebbe l'obbligo per il giudice di esaminare d'ufficio la natura abusiva delle clausole contrattuali (nel caso di specie, delle clausole relative ai costi extrainteressi del credito).

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

“1) Se l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, tenuto conto del principio di equivalenza risultante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciata ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, TFUE, relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione, costituisce un motivo per la revocazione di una precedente decisione definitiva emessa a conclusione di un procedimento civile, in una situazione in cui una disposizione di diritto nazionale, quale l'articolo 4011 del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile; in prosieguo: il «k.p.c.»), consente la revocazione qualora una decisione definitiva sia stata emessa sulla base di una disposizione

che sia stata dichiarata, da una sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), incompatibile con un atto giuridico di rango superiore.

2) Se il principio dell'interpretazione del diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione, risultante dall'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, imponga di interpretare estensivamente una disposizione di diritto nazionale, quale l'articolo 401, punto 2, k.p.c., in modo tale da far rientrare nel motivo di revocazione in esso previsto una sentenza definitiva pronunciata in contumacia nella quale il giudice, in violazione degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa *Profi Credit*, C-176/17, aveva ommesso di esaminare il contratto tra il consumatore e il mutuante sotto il profilo delle clausole abusive, limitandosi unicamente a verificare la validità formale della cambiale”.

La prima questione attiene al rispetto del principio di equivalenza, il quale impone che l'intera disciplina nazionale in materia di mezzi di tutela giuridica si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto interno e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto dell'Unione, nel senso che i rimedi contro le violazioni di quest'ultimo non devono essere meno favorevoli rispetto ai rimedi contro le violazioni del diritto nazionale [C.G.U.E. 15 settembre 1998, *Edilizia Industriale Siderurgica Sri* (Edis), C-231/96].

Nell'ordinamento polacco, tra i casi in cui è consentito domandare la revocazione di una decisione civile definitiva vi è quello in cui il fondamento giuridico della decisione da revocare sia costituito da una disposizione successivamente dichiarata dalla Corte costituzionale incompatibile con la Costituzione. Nell'attuale sistema polacco sarebbe legittimo ritenere che anche una sentenza interpretativa della Corte costituzionale costituisca motivo per la revocazione. Solo nei giudizi innanzi ai giudici amministrativi esiste anche un motivo speciale di revocazione, qualora ciò sia necessario a seguito di una decisione di un organo internazionale.

Il giudice remittente osserva che per la giurisprudenza della Corte di giustizia, ai fini del principio di equivalenza, il ruolo della Corte è comparabile con quello delle corti costituzionali nazionali e il rapporto tra il diritto dell'Unione e il diritto nazionale, a propria volta, paragonabile a quello tra costituzione nazionale e diritto nazionale di rango inferiore (C.G.U.E. 29 luglio 2019, *Hochtief Solutions AG*, C-620/17, punti 62 e 63).

Nondimeno, il remittente è dell'avviso che, essendo l'ordinamento polacco caratterizzato da un approccio molto ampio riguardo ai motivi della c.d. restituzione di costituzionalità (cioè della revisione della decisione impugnata a seguito di una pronuncia della corte costituzionale), l'ammissibilità della revocazione alla luce del principio di equivalenza possa considerarsi in un'ottica diversa da quella prospettata nei citati precedenti della Corte di giustizia, sicché al caso in esame non sarebbe applicabile la

dottrina dell'*acte éclairé* (cioè il principio che sottrae il giudice nazionale di ultima istanza dall'obbligo di rinvio pregiudiziale quando la disposizione del diritto dell'Unione di cui si tratta è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte di giustizia).

Da qui la decisione di investire la Corte di giustizia della suddetta prima questione pregiudiziale, dichiarando espressamente la propria adesione all'opinione, prevalente nella giurisprudenza polacca, secondo la quale una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia non può essere equiparata sotto l'aspetto funzionale a una sentenza della Corte costituzionale che abroga una norma giuridica in quanto incompatibile con la Costituzione polacca.

La seconda questione pregiudiziale sottoposta dal giudice polacco alla Corte di giustizia riguarda il principio dell'interpretazione del diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione e il suo rapporto col principio della intangibilità della *res iudicata*.

Il giudice remittente ricorda l'importanza riconosciuta al principio della stabilità della *res iudicata* nella giurisprudenza della C.E.D.U. e della Corte di giustizia e rammenta che quest'ultima ha costantemente dichiarato che il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione giudiziaria, osservando, tuttavia, che pur non essendovi un obbligo generale di riesaminare le sentenze definitive che violano il diritto dell'Unione, un obbligo sussiste, in conformità al principio di equivalenza, qualora, in una situazione analoga, il diritto nazionale preveda un adeguato rimedio giuridico. In tal senso il giudice remittente richiama la deroga al principio della stabilità delle decisioni definitive che deriva dalle osservazioni della Corte di giustizia nella sentenza del 13 gennaio 2004, *Kühne & Heitz*, C-453/00, e la possibilità che i principi che vi sono elaborati con riferimento a una decisione amministrativa definitiva siano trasferibili a una decisione giurisdizionale passata in giudicato, come non escluso nella sentenza della Corte di giustizia del 16 ottobre 2006, *Kapferer*, C-234/04, a condizione che l'organo interessato disponga, in virtù del diritto nazionale, del potere di tornare su tale decisione, nonché il fatto che nella più recente sentenza del 29 luglio 2019, *Hochtief Solutions AG*, C-620/17, la Corte di giustizia ha fatto riferimento al principio di equivalenza e ha sottolineato che nell'ipotesi in cui, in una situazione analoga, una decisione della corte costituzionale (ungherese) fosse idonea a giustificare la revisione di una decisione definitiva, lo stesso effetto dovrebbe essere attribuito alla decisione della Corte di giustizia.

La normativa europea di riferimento

Articolo 4, paragrafo 3 e articolo 19, paragrafo 1, T.U.E.; articolo 19, paragrafo 3, lettera b), T.U.E. nonché articolo 267, paragrafo 1, lettera b) e articolo 267, paragrafo 3, T.F.U.E.

L'interesse a livello europeo...

La pronuncia di rimessione sollecita un intervento chiarificatore della Corte di giustizia sulla portata di due principi fondamentali riguardo al rapporto tra il diritto dell'Unione e il diritto nazionale, quali il principio di equivalenza e il principio dell'interpretazione conforme, il loro coordinamento col principio della certezza del diritto e della stabilità delle decisioni giudiziarie e la equiparabilità, a tali fini, dell'effetto delle decisioni della Corte di giustizia con quello delle corti costituzionali nazionali.

Si tratta, dunque, di questioni di massima di particolare importanza, il cui interesse, a livello europeo, appare accresciuto dal fatto che la decisione di rimessione proviene da un organo giurisdizionale di uno Stato membro nei cui confronti è stata avviata una procedura di infrazione per le recenti sentenze con le quali la sua Corte costituzionale ha negato la primazia del diritto dell'Unione.

... e nazionale

Il tema dei limiti alla stabilità delle decisioni giudiziarie assunte in violazione del diritto dell'Unione, dopo che siano esauriti i mezzi di ricorso disponibili o scaduti i termini previsti per tali ricorsi, è comune a tutti gli ordinamenti continentali che riconoscono l'autorità del giudicato quale espressione di un fondamentale principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici e, quindi, anche al nostro sistema nazionale.

Peraltro in Italia, come è stato chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 giugno 2016, n. 11, la dinamicità e la relativa flessibilità che spesso caratterizza il giudicato amministrativo nel sistema nazionale, nel costante dialogo che esso instaura con il successivo esercizio del potere amministrativo, permettono al giudice dell'ottemperanza — nell'ambito di quell'attività in cui si sostanzia l'istituto del giudicato a formazione progressiva — non solo di completare il giudicato con nuove statuizioni “integrative”, ma anche di specificarne la portata e gli effetti al fine di impedire il consolidamento di effetti irreversibili contrari al diritto sovranazionale.

5) Causa C-631/21

Appalti pubblici - Documento di gara unico europeo - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 14 ottobre 2021 - Taxi Horn Tours BV/ Comune di Weert, Comune di Nederweert e T. (Appalti pubblici - Documento di gara unico europeo)

Link: [ordinanza](#)

Giudice del rinvio:

Gerechtshof's-Hertogenbosch (Corte d'appello di Hertogenbosch - Paesi Bassi)

Parti:

Ricorrenti: Taxi Horn Tours BV

Resistenti: Gemeente Weert (Comune di Weert) - Gemeente Nederweert (Comune di Nederweert) - Touringcars VOF

Il caso

Si tratta di un'impugnazione avverso una decisione resa in un procedimento sommario relativo ad una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico per il trasporto di alunni della scuola elementare nel quadro dell'educazione motoria ("trasporto per la ginnastica") nel periodo dal 2020 fino al termine dell'anno scolastico 2027-2028, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'appellante (Taxi Horn Tours BV) si è opposta in primo grado alla decisione di due comuni (il Comune di Weert e il Comune di Nederweert) di aggiudicare un appalto a una società in nome collettivo (la «VOF») che aveva presentato soltanto un Documento di gara unico europeo (cd. DGUE).

Ad avviso dell'appellante, entrambi i soci della VOF avrebbero dovuto presentare un proprio DGUE.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Per il giudice nazionale occorre capire se, per i soggetti che agiscono in collaborazione (persone fisiche e/o giuridiche) e abbiano un'impresa comune (nel caso di specie in forma di una società in nome collettivo):

- ciascuno di detti soggetti debba presentare individualmente un Documento di gara unico europeo; oppure
- se ciascuno di detti soggetti e la loro impresa comune debbano presentare individualmente un Documento di gara unico europeo; o
- se soltanto l'impresa comune sia tenuta a presentare un Documento di gara unico europeo.

La Corte d'appello del Paesi Bassi ha articolato ulteriormente il quesito, domandando se, al riguardo, faccia differenza:

- se l'impresa comune sia temporanea o non temporanea (duratura);
- se i soggetti che collaborano siano essi stessi imprenditori;
- se i soggetti che collaborano gestiscano un'impresa propria simile all'impresa comune, o quanto meno attiva sul medesimo mercato;
- se l'impresa comune non sia una persona giuridica;
- se l'impresa comune possa avere un patrimonio distinto (dal patrimonio dei soci) e passibile di esecuzione forzata;
- se l'impresa comune secondo il diritto nazionale abbia il potere di rappresentare i soggetti che collaborano ai fini della risposta alle domande del Documento di gara unico europeo;
- se secondo il diritto nazionale in una società in nome collettivo siano i soci ad assumere su di sé gli obblighi derivanti dall'appalto e siano essi stessi responsabili in solido per il loro adempimento (e pertanto non la stessa società in nome collettivo).

Qualora siano rilevanti più tra i fattori menzionati nella questione che precede, la Corte chiede quale sia il rapporto reciproco tra tali fattori e se taluni fattori abbiano un'importanza maggiori di altri o siano addirittura di importanza decisiva.

Infine, la Corte d'appello nazionale domanda se sia corretto che, in caso di impresa comune, sia in ogni caso richiesto un Documento di gara unico europeo individuale da un soggetto che collabora, qualora per l'esecuzione dell'appalto ci si avvarrà (anche) delle risorse appartenenti all'impresa propria di detto soggetto (come personale e mezzi di produzione) e se, correlativamente, l'impresa comune debba soddisfare taluni requisiti per poter essere considerata come un unico operatore economico e, in tal caso, di quali requisiti si tratti.

La normativa europea di riferimento

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65): articoli 2, 19, 59 e 63.

Direttiva 2014/25/UE, applicabile inter alia ai servizi di trasporto, che contiene disposizioni analoghe (rispettivamente, considerando 17 e 18, articolo 2, parte iniziale e n.6, articolo 37, paragrafo 2, articolo 80, paragrafo 3, articolo 79).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (GU 2016, L 3, pag. 16).

L'interesse a livello europeo...

La pronuncia di rimessione si occupa del rapporto tra associazione permanente tra le imprese dei soci e, quindi, di un raggruppamento di imprese, e società in nome collettivo, con le conseguenze in ordine all'obbligo di dichiarazione (e di presentare un proprio DGUE) incombente su tutti i soci, ovvero solo sulla società.

Secondo la tesi dei comuni appellati, una società in nome collettivo è un partenariato, ai sensi del considerando 14 della direttiva 2014/24/UE, e pertanto, nel suo complesso, un'impresa e non un raggruppamento: pertanto, la verifica dei soci può aver luogo mediante la sezione IIIA del DGUE.

La distinzione tra associazione permanente di imprese, che dà vita a più imprese, e partenariato, che identifica, invece, ai fini della partecipazione all'appalto pubblico un'unica impresa, è fondamentale per la configurazione dei soggetti partecipanti all'appalto, atteso che, a livello europeo, le figure soggettive possono subire rilevanti alterazioni nei diversi modelli e contesti giuridici nazionali.

Il che, a valle, produce, una potenziale divergenza nell'applicazione della normativa in ordine ai soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi.

... e nazionale

Lo stesso problema si riverbera nel nostro sistema nazionale, relativamente ai soggetti sottoposti a dichiarazione (e, quindi, a verifica).

Bisogna ricordare, al riguardo, che in data 14 novembre 2016, l'Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, è intervenuta con un comunicato del Presidente a chiarimento dell'ambito soggettivo dell'art. 80, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.

Tali argomenti sono stati affrontati, anzitutto, definendo quali siano i soggetti su cui grava l'applicazione del motivo di esclusione attinente la presenza di condanne penali ex art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50-2016, del Codice dei contratti pubblici.

Infatti, a differenza del previgente art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 163-2016, la norma del nuovo codice prevede che l'esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 citato va disposta, da una parte, per un

elenco tassativo di fattispecie penali e, dall'altra parte, facendo riferimento ad un numero maggiore di soggetti.

L'art. 80 prevede, infatti, che sono causa di esclusione le sentenze o i decreti di condanna emessi:

- nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, e si tratta di società in accomandita semplice.

Quindi, vi è un allargamento della rilevanza delle dichiarazioni, per ciò che qui interessa, anche ai soci di società in nome collettivo.

Questo comporta un'alterazione degli obblighi soggettivi in ordine alla produzione del DGUE?

Da un lato, poiché uno dei principali obiettivi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE è ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da ultimo le piccole e medie imprese e, poiché il documento di gara unico europeo (DGUE) costituisce uno degli elementi fondamentali a tal fine, sarebbe opportuno elaborare il modello di formulario per il DGUE in modo tale da eliminare la necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.

D'altra parte, rimane la necessità di fornire le pertinenti informazioni sui soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che la verifica di tali informazioni possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all'operatore economico principale e alle medesime condizioni.

Con riferimento alle modalità di dichiarazione, nel comunicato del Presidente ANAC sopra indicato, è precisato che il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con dichiarazione unica, mediante utilizzo del modello di DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, ma in un'ottica di semplificazione, non deve prevedere l'indicazione specifica del nominativo dei singoli soggetti che la stazione appaltante può richiedere solo al momento della verifica delle dichiarazioni.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16-2014, aveva già superato, in via interpretativa, la necessità di elencare i nominativi di tutti i soggetti, dotati di poteri rappresentativi della società, ai quali si riferivano requisiti di moralità personali di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. n. 163-2006.

Tale indirizzo giurisprudenziale, ammesso che sia ancora attuale nel sistema descritto dal d.lgs. n. 50-2016, potrebbe, tuttavia, subire una revisione in ragione della pronuncia della Corte di Giustizia che il giudice olandese ha qui richiesto.

6) Causa C-695/21

Libera prestazione di servizi- Divieto di pubblicità delle sale da gioco - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) l'8 novembre 2021- RZ, AZ e Supergame BV/ Belgio

Link: [ordinanza](#)

Giudice del rinvio:

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di Prima Istanza di Bruxelles di lingua neerlandese - Belgio)

Parti:

Ricorrenti: Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV; Supergame BV

Resistente: Belgische Staat

Il caso

Le società ricorrenti sono proprietarie di sale da gioco è stabilita nei Paesi Bassi.

Dal 3 dicembre 2018 al 25 giugno 2019, sul territorio belga, è stata fatta pubblicità per la sala da gioco della prima ricorrente mediante supporti materiali.

La stessa cosa avveniva per le sale da gioco della seconda e della terza ricorrente dal 20 marzo 2019 al 2 aprile 2019.

Con rispettive decisioni della kansspelcommissie (commissione per il gioco d'azzardo, Belgio) dell'11 dicembre 2020, in applicazione dell'articolo 15/3 della Kansspelwet (legge sul gioco d'azzardo) venivano inflitte alla prima ricorrente una sanzione amministrativa di EUR 6.500, alla seconda ricorrente una sanzione di EUR 3.000 e alla terza ricorrente una sanzione di EUR 2.800, sempre a causa di una violazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen,

de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (legge del 7 maggio 1999 sui giochi d'azzardo, le sale da gioco e la tutela dei giocatori; in prosieguo: la «legge sul gioco d'azzardo»).

Il testo rilevante dell'articolo 4, paragrafo 2, della legge belga sul gioco d'azzardo è così formulato:

«È fatto divieto (...) di fare pubblicità per una (...) sala da gioco (...) se l'interessato sa che si tratta dell'esercizio di un gioco d'azzardo o di una sala da gioco non autorizzata in forza della presente legge».

In altri termini, la citata disposizione introduce un divieto generale – fatta salva l'ignoranza del trasgressore – di fare pubblicità per sale da gioco, con l'unica eccezione delle sale da gioco per cui la commissione per il gioco d'azzardo ha rilasciato un'autorizzazione.

Non si nega di fatto che, nei periodi indicati, le ricorrenti abbiano fatto pubblicità sul territorio belga per le sale da gioco da esse gestite nei Paesi Bassi.

E non è neppure in discussione la circostanza che, riguardo alle citate sale da gioco nei Paesi Bassi, la commissione belga per il gioco d'azzardo non aveva rilasciato alcuna autorizzazione.

È dunque accertata per ciascuna ricorrente una violazione sostanziale dell'articolo 4, paragrafo 2, della legge sul gioco d'azzardo.

Con rispettivi ricorsi depositati il 15 gennaio 2021 le ricorrenti si opponevano alle citate decisioni dell'11 dicembre 2020.

Le ricorrenti, nel quadro del presente ricorso, fanno valere che il divieto di pubblicità, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della legge sul gioco d'azzardo, sarebbe contrario alla libera circolazione dei servizi, sancita all'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con la conseguenza che questa disposizione nazionale deve essere disapplicata.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Per il giudice nazionale occorre capire “Se l'articolo 56, primo comma, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un regime normativo nazionale di uno Stato membro autorizzi, per gli esercenti di un limitato e controllato numero di sale da gioco autorizzate sul suo territorio, una deroga ad un divieto di ordine generale vigente per siffatte sale, senza tuttavia contemporaneamente prevedere una possibilità, per i gestori di sale da gioco stabilite in altri Stati membri, di ottenere sul suo territorio una siffatta deroga a detto divieto a favore delle sale da gioco di cui trattasi”.

Occorre, dunque, stabilire se il divieto di pubblicità in parola, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della legge sul gioco d'azzardo, sia proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale.

La normativa europea di riferimento

Articolo 56 TFUE.

Non è in discussione che il divieto di pubblicità per le sale da gioco, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della legge sul gioco d'azzardo, configuri una restrizione alla libera circolazione dei servizi, di cui all'articolo 56 TFUE.

Effettivamente un divieto di fare pubblicità sul territorio belga per sale da gioco stabilite in un altro Stato membro configura un ostacolo all'utilizzazione dei servizi offerti di cui trattasi da parte degli abitanti del Belgio, sia in capo ai gestori di dette sale che in capo ai loro potenziali clienti 1.

Occorre accertare, invece, se siffatta restrizione sia giustificata in forza di un motivo imperativo di interesse generale, tenendo conto che al riguardo è necessario che la misura sia idonea a raggiungere l'obiettivo perseguito e non vada oltre quanto necessario a tale scopo 2.

L'interesse a livello europeo...

La pronuncia di rimessione si occupa della disciplina del gioco d'azzardo, settore nel quale tra gli Stati membri sussistono divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, per cui, in assenza di armonizzazione comunitaria in materia, spetta ad ogni singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala dei valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica.

Tuttavia è anche ovvio che questa libertà spettante agli Stati membri non si estende al punto da autorizzarli ad intervenire in modo discriminatorio.

Il legislatore belga ha chiaramente optato per un sistema di limitazione dell'offerta di giochi d'azzardo, al fine di ridurre la partecipazione a siffatti giochi, con l'intenzione di prevenire un'eccessiva partecipazione e assuefazione al gioco.

È evidente che quanto più il (potenziale) consumatore propenso al gioco viene esposto a pubblicità per i giochi d'azzardo, tanto più questo sarà tentato di lasciarsi andare effettivamente a siffatti giochi.

In questo senso, si può argomentare che una limitazione dell'offerta di pubblicità è idonea a raggiungere l'obiettivo perseguito.

Per contro, si potrebbe anche argomentare che la stessa cosa vale riguardo a un divieto generale di pubblicità che valesse senza eccezioni per tutte le sale da gioco stabilite in Belgio. Infatti, anche una siffatta misura risulterebbe in una limitazione delle tentazioni a cui verrebbe esposto il (potenziale) consumatore propenso al gioco.

Il divieto di pubblicità di cui trattasi contribuisce a limitare l'accesso ai giochi d'azzardo a cui viene esposto il consumatore residente in Belgio.

Sebbene formalmente nulla osti a che detto consumatore si rechi in sale da gioco estere e partecipi ai giochi ivi offerti, si può ragionevolmente presumere che l'assenza di pubblicità per dette sale abbia un effetto attenuante sulla loro forza di attrazione.

Il dibattito europeo in ordine alla latitudine della libertà di prestazione dei servizi in tale particolare, delicato settore, e delle correlative tensioni con il principio di tutela del consumatore, ha un evidente interesse transfrontaliero (come dimostra il caso in esame) e si riverbera anche nella regolamentazione dei giochi on line, dove le barriere nazionali sono impotenti di per sé a frenare il gioco d'azzardo e dove la pubblicità dei siti e il potenziale rischio per la salute dei consumatori raggiunge livelli massimi.

... e nazionale

Per quanto riguarda il gioco on line, la Commissione europea, nell'ambito delle misure volte a tutelare i diritti dei consumatori, ha adottato una Raccomandazione (14 luglio 2014, n. 2014/478/UE) riguardante specificamente il gioco d'azzardo on line.

La Commissione europea ha stabilito una serie di principi rivolti agli Stati membri affinché integrino le proprie normative in materia, realizzando così un livello più elevato di protezione della salute dei consumatori e, più in particolare dei minori.

La pubblicità non può avere lo scopo di incoraggiare la propensione al gioco, ad esempio banalizzando il gioco o aumentandone l'attrattività attraverso messaggi pubblicitari accattivanti che forniscano informazioni errate sulle possibilità di vincita.

Tra i divieti si ricordano quelli riguardanti i messaggi che negano i rischi del gioco, che presentano il gioco come un modo per risolvere i problemi finanziari, che prospettano che la competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente, che facciano riferimento al credito al consumo ai fini del gioco.

Per quanto riguarda la legislazione italiana, il primo intervento in materia è stato effettuato con il decreto legge n. 158 del 2012 (convertito nella legge n. 189 del 2012) – c.d. decreto legge Balduzzi (art. 7), che introduce in particolare il divieto di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche nonché durante le rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori.

Sono anche proibiti i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco.

La pubblicità deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco.

Per i trasgressori (sia il committente del messaggio pubblicitario sia il proprietario del mezzo di comunicazione interessato) vi è una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro (cfr. anche la circolare applicativa dell'AAMS del 2012).

Per quanto riguarda tutti gli altri giochi d'azzardo, la ratio del divieto di pubblicità diretta ed indiretta del gioco d'azzardo è stata rinvenuta nella maggior tutela da garantire al consumatore e nel rendere più efficace l'azione di contrasto al crescente fenomeno della ludopatia.

Pertanto, il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 ("Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"¹; convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96), all'art. 9 del Capo III, intitolato "Misure per il contrasto alla ludopatia" sancisce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e con qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet.

Si intendono vietate altresì le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovrainpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti relativi al gioco e/o alle scommesse.

Il divieto di promuovere il gioco d'azzardo incontra, ad ogni modo, alcuni limiti che il predetto articolo 9 disciplina tassativamente. Difatti, è precisato che il divieto non vige con riferimento alle sole lotterie nazionali ad estrazione differita, nonché le manifestazioni di sorte locali e i loghi sul gioco sicuro.

In caso di mancato rispetto del già menzionato divieto, è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di importo pari al 20 per cento del valore della pubblicità e/o della sponsorizzazione e, in ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, ad euro 50 mila.

L'autorità competente per la contestazione e la successiva irrogazione della sanzione è l'AGCOM, secondo quanto disciplinato dalla legge n. 689-1981.

Al fine di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 9, l'AGCOM ha pubblicato delle Linee guida, con la delibera n. 132/19/CONS, le quali mirano a fornire delle delucidazioni interpretative sulla vigenza del divieto.

La pronuncia pregiudiziale in esame potrebbe, quindi, avere serie ripercussioni sulla normativa anzi descritta.

7) Causa C-721/21

Ambiente – specificità dei motivi di ricorso. Procedura di valutazione dell'impatto ambientale, decisione di non assoggettabilità, motivazione - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 4 ottobre - 26 novembre 2021- Eco Advocacy CLG / An Bord Pleanála

link: [ordinanza](#)

Giudice del rinvio:

High Court (Corte suprema - Irlanda)

Parti:

Ricorrente: Eco Advocacy CLG.

Resistente: An Bord Pleanála

Interveniente: Keegan Land Holdings

Amici curiae: An Taisce – The National Trust for Ireland, ClientEarth AISBL

Il caso

L'An Bord Pleanála ha rilasciato alla Keegan Land Holdings un permesso per la costruzione di alloggi in località Trim, contea di Meath, per la costruzione di 320 abitazioni a Charterschool Land, Manorlands, in prossimità del fiume Boyne e della zona speciale di conservazione (ZSC) e zona di protezione speciale (ZPS) del fiume Blackwater.

In quella zona per anni era stato respinto ogni progetto di edificazione per mancanza di un sistema di drenaggio sostenibile (il «SUDS»).

L'8 luglio 2020, a seguito di varie interlocuzioni con le competenti autorità locali (che hanno portato anche ad una modifica del progetto), è stata presentata una domanda tendente al rilascio del permesso di costruire.

Il relativo progetto prevede che, durante la fase operativa del sito, le acque superficiali di dilavamento saranno raccolte nel sottosuolo in serbatoi di attenuazione. Essi funzioneranno insieme ad adeguati dispositivi di controllo del flusso che saranno montati sul pozzetto di smaltimento di ciascun serbatoio di attenuazione. Un separatore di classe 1 sarà installato sul tubo d'ingresso di tutti i serbatoi per trattare le acque superficiali e rimuovere qualsiasi potenziale contaminante prima di entrare nel serbatoio e infine prima dello scarico. L'acqua sarà scaricata in un torrente a circa 100 metri a sud dell'area da edificare, un affluente del Boyne. Lo stesso Boyne si trova a circa 640 metri a nord dell'area da edificare. Esso fa parte della ZPS fiume Boyne e fiume Blackwater per la quale un interesse qualificato è il martin pescatore (*Alcedo atthis*).

Nel luglio 2020 è stata redatta una relazione di preesame per la valutazione dell'impatto ambientale, nonché una valutazione dell'impatto ecologico che proponeva varie misure di attenuazione. È stata altresì presentata una relazione di preesame per la direttiva habitat che concludeva nel senso dell'assenza di impatto sui siti Natura 2000 .

La ricorrente e altri organismi hanno presentato le loro osservazioni sulla domanda.

Il 22 ottobre 2020, la commissione per i ricorsi si è espressa nel senso di concedere in generale il permesso conformemente alla raccomandazione dell'ispettore e, il successivo 27 ottobre 2020, il permesso è stato formalmente concesso con decisione della commissione per i ricorsi ai sensi della procedura per l'edilizia abitativa strategica.

La ricorrente impugnava quindi il permesso, deducendo:

(a) la commissione per i ricorsi e l'ispettore non hanno preso in considerazione in modo adeguato le questioni di cui occorre tenere conto ai sensi della direttiva VIA;

(b) non vi è (omissis) alcuna dichiarazione espressa in merito a quali siano esattamente documenti in cui si trova esposta la motivazione dell'autorità competente;

(c) la commissione per i ricorsi non ha espressamente affrontato tutti i punti e i sotto-punti specifici dell'allegato III della direttiva VIA;

(d) la commissione per i ricorsi ha tenuto conto in modo inadeguato delle misure di attenuazione durante la fase di preesame, in contrasto con la direttiva habitat;

(e) la commissione per i ricorsi non ha eliminato tutti i dubbi scientifici relativi all'impatto sull'integrità dei siti europei, non avendo affrontato le osservazioni e le questioni sollevate nei documenti presentati dall'An Taisce e dal consiglio.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

La ricorrente ha dedotto una censura relativa alle valutazioni svolte ai sensi delle direttive VIA e habitat. In particolare, la ricorrente ha dedotto una censura per la mancata messa a disposizione di tali valutazioni. La ricorrente ha dedotto una specifica censura vertente sulla mancata indicazione, nella decisione di procedere a un preesame per la VIA, delle motivazioni, delle considerazioni e delle questioni di cui si è tenuto conto. La ricorrente sostiene di non potere essere privata dei diritti ad essa conferiti dall'art. 11 della direttiva VIA a causa della mera omessa menzione dell'art. 4 della direttiva VIA o dell'articolo 6 della direttiva habitat.

Viceversa la parte resistente sostiene che ai sensi del diritto europeo, i giudici nazionali hanno il diritto, in determinate circostanze, di porre questioni di diritto europeo di propria iniziativa o d'ufficio, ma non sono obbligati a farlo. Nel decidere se esercitare o meno il loro potere discrezionale di porre tale questione d'ufficio, un giudice nazionale può legittimamente tenere conto delle norme di procedura nazionali che impongono che negli atti di parte siano indicate le specifiche violazioni interessate, e può rifiutarsi per tale motivo di tenere conto del motivo in questione.

La specificità dell'indicazione dei parametri normativi sarebbe dunque il criterio per sollevare o meno la questione pregiudiziale.

La tesi del giudice rimettente è nel senso che *“L’effettiva attuazione del diritto dell’Unione impone al giudice nazionale di seguire un approccio espansivo e teleologico ai mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione. Qualora venga esperito un mezzo di ricorso effettivo avverso qualsiasi asserita violazione del diritto dell’Unione e il ricorrente faccia riferimento espresso o implicito alla particolare normativa dell’Unione interessata, il giudice nazionale dovrebbe essere tenuto ad esaminare la censura, anche se i requisiti nazionali sul contenuto degli atti processuali di parte imporrebbero normalmente l’indicazione delle particolari disposizioni giuridiche o della particolare interpretazione”*.

Pertanto il rimettente pone alla Corte di Giustizia il seguente quesito pregiudiziale:

(i). Se il principio generale del primato del diritto dell'Unione e/o della leale cooperazione abbia l'effetto che, in generale o nel contesto specifico del diritto dell'ambiente, laddove una parte proponga un ricorso diretto a contestare la validità di un atto amministrativo facendo riferimento espresso o implicito a un particolare atto del diritto dell'Unione, ma non specifichi quali disposizioni dell'atto siano state violate, o con riferimento a quale specifica interpretazione, il giudice nazionale adito debba o possa esaminare la censura, a prescindere da eventuali norme procedurali nazionali che richiedano che le specifiche violazioni in questione siano indicate negli atti processuali di parte.

Seguono poi una serie di questioni di diritto sostanziale, per l'ipotesi di risposta affermativa al primo quesito.

(ii). In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 4 paragrafi 2, 3, 4 e/o 5 e/o l'allegato III della direttiva VIA 2011/92 1 e/o la direttiva letti alla luce del principio di certezza del

diritto e di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea abbiano come conseguenza che, quando un'autorità competente decide di non assoggettare una proposta di autorizzazione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, è opportuna una dichiarazione esplicita, distinta e/o specifica su quali sono esattamente i documenti che espongono le motivazioni dell'autorità competente.

(iii). In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 4, paragrafi 2, 3, 4 e/o 5, e/o l'allegato III della direttiva VIA 2011/92 e/o la direttiva letta alla luce del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea abbiano come conseguenza che qualora un'autorità competente decida di non sottoporre una proposta di autorizzazione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, vi è l'obbligo di esporre espressamente l'esame di tutti gli specifici punti e sotto-punti dell'allegato III della direttiva VIA, nella misura in cui tali punti e sotto-punti siano potenzialmente rilevanti per l'opera.

(iv). Se l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE 1 debba essere interpretato nel senso che, in applicazione del principio secondo il quale per determinare se sia necessario procedere successivamente a una opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un sito interessato, non è opportuno, in fase di preesame, tener conto delle misure destinate ad evitare o a ridurre gli effetti nocivi del piano o del progetto su tale sito, l'autorità competente di uno Stato membro possa considerare le caratteristiche del piano o del progetto che comportano l'eliminazione dei contaminanti atte a produrre l'effetto di ridurre le conseguenze nocive sul sito europeo unicamente basandosi sul fatto che tali caratteristiche non sono intese quali misure di attenuazione, pur se abbiano prodotto tale effetto, e che sarebbero state integrate nel progetto come caratteristiche ordinarie indipendentemente da qualsiasi effetto sul sito europeo interessato.

(v). Se l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE debba essere interpretato nel senso che, qualora l'autorità competente di uno Stato membro ritenga, nonostante le questioni o le preoccupazioni espresse dagli organismi di esperti nella fase di preesame, che non sia necessaria alcuna opportuna valutazione, essa deve fornire una motivazione esplicita e dettagliata tale da fugare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito europeo interessato, e che elimini espressamente e singolarmente ciascuno dei dubbi sollevati al riguardo nel corso del processo di partecipazione pubblica.

(vi). In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat 92/43 e/o la direttiva, letti alla luce del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, abbia come conseguenza che, qualora un'autorità competente decida di non assoggettare una proposta di autorizzazione alla

procedura di opportuna valutazione, debba dichiarare in modo esplicito, distinto e/o specifico quali siano esattamente i documenti che espongono la motivazione dell'autorità competente.

La normativa europea di riferimento

Il primo quesito verte intorno alla disciplina del rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE

Gli ulteriori quesiti concernono l'interpretazione delle Direttive VIA (2011/92) e Habitat (92/43/CEE), e l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

L'interesse a livello europeo

Di particolare interesse è il primo quesito, relativo al rapporto fra diritto processuale nazionale e possibilità od obbligo, per i giudici degli Stati membri, di sollevare rinvio pregiudiziale, in relazione alla specificità delle censure involgenti una violazione del diritto dell'U.E.

Come affermato dal giudice rimettente, la risposta affermativa al primo quesito *“da parte dei giudici nazionali rafforzerebbe considerevolmente l'accessibilità del diritto dell'Unione e l'efficacia dei mezzi di ricorso da esso previsti, eliminerebbe gli ostacoli tecnici all'accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionale dell'Unione che potrebbero derivare dalle norme di procedura nazionali e garantirebbe che le violazioni del diritto dell'Unione restino non sanate in tali circostanze. Una risposta affermativa a tale questione rafforzerebbe significativamente la portata pratica dell'integrazione del diritto dell'Unione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri”*.

In altre parole, si chiede un'interpretazione delle norme nazionali sull'ammissibilità dei ricorsi in senso *“espansivo e teleologico”*, tale da favorire l'utilizzo del rimedio e, con esso, l'attuazione del diritto dell'U.E.

... e nazionale

La vicenda si intreccia, in ambito nazionale, con quella relativa al c.d. principio di autonomia procedurale degli Stati membri, e ai suoi limiti: principio invero negli anni eroso per effetto di pronunce della Corte di Giustizia, specie in materia ambientale.

In proposito si rinvia all'apposita ricerca dell'Ufficio studi, massimario e formazione consultabile a questo [link](#).

In tale studio si è messo in evidenza come sia opinione piuttosto diffusa in dottrina quella per cui il principio di autonomia processuale degli Stati membri dell'UE abbia assunto nel tempo connotati sempre meno fedeli all'originaria impostazione, per alcuni addirittura finendo con l'essere un vuoto simulacro: per effetto di pronunce giurisprudenziali del giudice europeo che, in determinate materie, fra

le quali il diritto ambientale, impongono al giudice interno la revisione critica di tradizionali categorie processuali e delle relative soluzioni applicative (specie in materia di accesso alla giustizia).

Quanto alle direttive implicate:

a) il d. lgs. 16 giugno 2017, n. 104, disciplina l'“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117)”;

b) la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, è stata recepita in Italia ad opera del Regolamento adottato con d.P.R. . 08/09/1997, n. 357; i principali casi italiani davanti alla CGUE sono i seguenti: caso C-411/19; sentenza 3 aprile 2014 in causa C-301/12; sentenza 21 luglio 2011 in causa C-2/10; sentenza 10 giugno 201 in causa C-491/08; sentenza 4 ottobre 2007 in causa C-179/06: sentenza 20 settembre 2007 in causa C-388/05

8) Causa C-723/21

Ambiente – direttiva “Acque”- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus, Germania), il 29 novembre 2021 - Stadt Frankfurt (Oder) (Città di Francoforte sull'Oder, Germania), FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH / Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (Ufficio del Land per le miniere, la geologia e le materie prime, Germania)

Link: [ordinanza](#)

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus, Germania),

Parti:

Ricorrenti: Stadt Frankfurt (Oder) (Città di Francoforte sull'Oder, Germania); FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH

Resistente: Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (Ufficio del Land per le miniere, la geologia e le materie prime, Germania)

Il caso

La Città di Francoforte sull'Oder è responsabile della fornitura di acqua potabile ai suoi circa 57 000 abitanti. Ai fini dello svolgimento di tali funzioni stabilite per legge, essa si avvale dei servizi forniti dalla FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH, la quale gestisce una centrale idrica, in virtù di una licenza rilasciata ai sensi della normativa in materia di acque. Detta centrale produce acqua potabile da acque sotterranee e dal fiume Sprea in un tratto non rientrante in una zona di salvaguardia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva sulle acque. L'acqua della Sprea presenta un'alta concentrazione di solfato, derivante dalle miniere a cielo aperto dismesse che si trovano nel bacino idrografico del fiume. Il solfato è generato per effetto di ossidazione delle rocce di pirite che si trovano nel sottosuolo al riparo dall'aria fino all'escavazione. Quanto all'acqua potabile canalizzata negli acquedotti è presente un valore limite di solfato finora appena rispettato. Detto limite mira a preservare i tubi dalla corrosione.

La parte interveniente, a seguito della dismissione di una miniera a cielo aperto, immette acqua nella cavità derivata dall'estrazione della lignite. L'acqua che defluisce si riverserà nella Sprea, con una concentrazione di solfato significativamente più elevata rispetto all'acqua fluviale. Le ricorrenti temono che tale immissione possa provocare un eccesso della concentrazione di solfato nella Sprea, già critica ai fini della produzione di acqua [potabile], in corrispondenza del suo punto di estrazione a valle e che, di conseguenza, esse debbano sospendere la produzione ivi localizzata oppure compiere una radicale riconversione tecnica. L'amministrazione resistente consentiva, tramite l'autorizzazione del progetto, la creazione del lago artificiale provvisto di sfioratore, dopo aver accertato, mediante perizia, che l'acqua della Sprea non aveva subito un deterioramento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva sulle acque. Non veniva effettuata una valutazione dell'impatto sulla concentrazione di solfato al punto di estrazione dell'acqua ed eventualmente sulla centrale idrica. Avverso l'autorizzazione del progetto, le ricorrenti proponevano ricorso davanti al Tribunale amministrativo

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

1) Se l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE 1 debba essere interpretato nel senso che tutti gli appartenenti al pubblico direttamente interessato dal progetto siano legittimati a far valere in giudizio violazioni dell'obbligo

a) di impedire il peggioramento della qualità dei corpi idrici utilizzati per la produzione di acqua potabile,

b) di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile, sulla base della protezione dei terzi in riferimento al divieto di deterioramento legato alle acque sotterranee (v.

sentenza della Corte del 28 maggio 2020 – C-535/18 1 – punti 132 e seg. «Ummeln» nonché del 3 ottobre 2019 – C-197/18 2 – punti 40 e 42 «Burgenland»).

2). In caso di risposta negativa alla questione sub 1):

Se i ricorrenti, incaricati della produzione di acqua potabile e della depurazione, siano in ogni caso legittimati a far valere le violazioni dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque.

Se l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque preveda, anche con riguardo ai corpi idrici posti al di fuori delle zone di salvaguardia ai sensi della sua seconda frase, oltre al compito di pianificazione a più lungo termine previsto dai piani di gestione e dai programmi di misure analogamente all'articolo 4 della stessa direttiva, l'obbligo di negare l'autorizzazione di progetti particolari in ragione di una violazione del divieto di deterioramento (v. sentenza della Corte del 28 maggio 2020 – C-535/18 – punto 75 «Ummeln»).

In considerazione del fatto che l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque – diversamente dall'allegato V relativo all'articolo 4 della medesima direttiva – non stabilisce alcun proprio parametro di riferimento per l'analisi del divieto di deterioramento:

a. In presenza di quali condizioni possa presumersi l'esistenza di un deterioramento del corpo idrico e il correlato aumento del livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile.

b. Se sia possibile individuare il punto di riferimento pertinente per l'aumento del livello di depurazione e quindi per il divieto di deterioramento di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque nei limiti previsti dall'allegato I della direttiva 98/83/CE 1, come indicato dall'articolo 7, paragrafo 2, ultima frase, della direttiva sulle acque.

3. In caso di risposta affermativa alla questione sub 2):

Se possa ravvisarsi una violazione del divieto di deterioramento di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque nel caso in cui l'unico valore significativo non costituisca un limite previsto dalla parte A o B dell'allegato I, bensì un cosiddetto parametro indicativo ai sensi della parte C dell'allegato I.

In quale momento possa presumersi una violazione del divieto di deterioramento in materia di acqua potabile sancito dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque (v., con riguardo al criterio del divieto di deterioramento, articolo 4 della medesima direttiva: sentenze della Corte del 28 maggio 2020 – C-535/18 –, punto 119 «Ummeln» e, in precedenza, del 1° luglio 2015 – C-461/13 1 – punto 52 «Dragaggio del fiume Weser»).

a. Se, ai fini dell'esistenza di una violazione, sia sufficiente qualsiasi deterioramento

oppure

b. se sia necessaria la probabilità della mancata osservanza del parametro indicativo di 250 mg/l per quanto riguarda il solfato

oppure

c. se occorra la minaccia di provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva sull'acqua potabile destinati ad aumentare i costi della depurazione per la produzione di acqua potabile.

Se l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque preveda, oltre a un criterio di valutazione di diritto sostanziale, anche criteri relativi alla procedura di autorizzazione amministrativa, se dunque la giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 4 della medesima direttiva sia applicabile anche alla portata dell'esame previsto dal suddetto articolo 7, paragrafo 3 (v. sentenza della Corte del 28 maggio 2020 – C-535/18 – seconda questione pregiudiziale).

Se il promotore del progetto debba parimenti effettuare un'indagine peritale vertente su una possibile violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque allorché il progetto possa implicare la mancata osservanza dei criteri stabiliti dalla suddetta disposizione.

Se anche nella fattispecie in esame debba presumersi che l'indagine sia stata già effettuata al momento della decisione in materia di acque e conseguentemente che un'indagine realizzata in un momento successivo nel corso del procedimento giurisdizionale non possa porre rimedio all'illegittimità dell'autorizzazione in materia di acque (v. sentenza della Corte del 28 maggio 2020 – C-535/18 – punti 76 e 80 e segg., «Ummeln»).

Se, nella ponderazione interna alla procedura di autorizzazione, possa derogarsi, a beneficio dello scopo perseguito dal progetto, agli obblighi e ai divieti derivanti dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque qualora i costi della depurazione siano di modica entità oppure l'obiettivo del progetto sia particolarmente rilevante.

Se l'articolo 4, paragrafo 7, trovi applicazione all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque.

Quali ulteriori obblighi, oltre a quelli imposti dall'articolo 4 della direttiva sulle acque, siano desumibili dall'articolo 7, paragrafo 2, della medesima direttiva con la conseguenza che essi devono essere presi in considerazione nella procedura di autorizzazione del progetto.

La normativa europea di riferimento

Vengono in considerazione due distinte problematiche:

- a) la prima è quella della legittimazione a ricorrere contro violazioni della Direttiva acque (e, in particolare, se tale legittimazione possa rinvenirsi, quale “pubblico direttamente interessato” in capo agli enti incaricati della produzione di acqua potabile e della depurazione);
- b) la seconda concerne la nozione di deterioramento del corpo idrico (e il correlato aumento del livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile), ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

L'interesse a livello europeo

La pronuncia di rimessione si occupa per un verso del problema della legittimazione a ricorrere in materia ambientale, come regolato a livello europeo, in deroga al generale principio di autonomia procedurale degli Stati membri; e, per altro verso della nozione di deterioramento del corpo idrico rilevante ai fini della Direttiva acque.

... e nazionale

La vicenda si intreccia, in ambito nazionale, con quella relativa al c.d. principio di autonomia procedurale degli Stati membri, e ai suoi limiti: principio invero negli anni eroso per effetto di pronunce della Corte di Giustizia, specie in materia ambientale.

In proposito si rinvia all'apposita ricerca dell'Ufficio studi, massimario e formazione, consultabile al questo [link](#).

In tale studio si è messo in evidenza come sia opinione piuttosto diffusa in dottrina quella per cui il principio di autonomia processuale degli Stati membri dell'UE abbia assunto nel tempo connotati sempre meno fedeli all'originaria impostazione, per alcuni addirittura finendo con l'essere un vuoto simulacro: per effetto di pronunce giurisprudenziali del giudice europeo che, in determinate materie, fra le quali il diritto ambientale, impongono al giudice interno la revisione critica di tradizionali categorie processuali e delle relative soluzioni applicative (specie in materia di accesso alla giustizia).

Per quanto riguarda la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, si segnala, anche in relazione alla sua attuazione (e ai precedenti rinvii pregiudiziali), il documentato studio dell'Università di Trento, consultabile a questo [link](#).